

FRANCIA

***Conseil constitutionnel*, decisione n. 2020-860 QPC del 15 ottobre 2020,
Syndicat des agrégés de l'enseignement supérieur et autre,
sull'assistenza dei dipendenti statali nel corso della procedura
di risoluzione consensuale del contratto di lavoro**

20/10/2020

Il *Conseil constitutionnel* è stato adito dal *Conseil d'État*, che ha sollevato una questione prioritaria di costituzionalità avente ad oggetto il decimo comma del paragrafo I dell'articolo 72 della legge n. 2019-828 del 6 agosto 2019, riguardante la trasformazione della funzione pubblica.

Tali disposizioni disciplinavano la procedura di risoluzione consensuale del contratto di lavoro tra l'amministrazione e i dipendenti pubblici. Nello specifico, consentivano al dipendente pubblico e all'amministrazione di stabilire insieme le condizioni della cessazione del contratto di lavoro. Tale accordo, che non poteva essere imposto da una o dall'altra delle parti, si sostanzava in una convenzione, firmata dal dipendente pubblico e dall'amministrazione, in cui veniva definito l'importo dell'indennità specifica di fine rapporto (c.d. "*indemnité spécifique de rupture conventionnelle*"). Durante la procedura, il dipendente pubblico poteva farsi assistere da un rappresentante sindacale di sua scelta, alla condizione che esso fosse stato nominato da una organizzazione rappresentativa.

I ricorrenti nel giudizio *a quo* criticavano tali disposizioni nella misura in cui impedivano alle organizzazioni sindacali non rappresentative di fornire assistenza a un lavoratore nel corso di tale procedura. Sostenevano che tali disposizioni creassero delle disparità di trattamento ingiustificate e tali da violare il principio di uguaglianza davanti alla legge: tra i sindacati rappresentativi e quelli non rappresentativi, per un verso, e, per l'altro, tra i dipendenti pubblici a seconda che essi aderissero, o meno, a un sindacato rappresentativo. Sostenevano, inoltre, che le disposizioni impugnate violassero sia la libertà sindacale che quella personale, nonché le garanzie della libertà contrattuale e della libertà di impresa sindacale. Si asseriva, infine, la violazione di due principi che si invitava il *Conseil constitutionnel* a riconoscere: il principio del pluralismo sindacale e della libera concorrenza tra i sindacati.

Innanzitutto, il *Conseil* ha ricordato che il principio di uguaglianza non viene meno nei casi in cui la legge regoli in maniera diversa situazioni differenti, e neanche qualora vi deroghi per ragioni di interesse generale, sempre che le differenziazioni di trattamento siano in rapporto diretto con il fine perseguito dalla legge¹.

¹ La decisione è reperibile *on line* alla pagina <https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2020860QPC.htm>.

Il *Conseil constitutionnel* ha poi riconosciuto che le disposizioni contestate creavano, effettivamente, una disparità di trattamento tra le organizzazioni sindacali rappresentative e non rappresentative.

Successivamente, ha sottolineato che, adottando tali disposizioni, il legislatore aveva inteso fornire una garanzia al dipendente pubblico durante la procedura di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Tuttavia, ha proseguito il *Conseil constitutionnel*, la capacità di assistere adeguatamente il lavoratore durante la fase di trattativa non è determinata dalla rappresentatività, o meno, del sindacato cui appartiene. A parere dei giudici, una tale differenza di trattamento non è in rapporto con l'obiettivo della legge. Di conseguenza, le disposizioni contestate violano il principio di uguaglianza davanti alla legge.

Senza esaminare le altre doglianze, il *Conseil constitutionnel* ha dichiarato le disposizioni contestate contrarie alla Costituzione.

Céline Torrisi